

CONVENZIONE

per la gestione associata dell'Ufficio del

GIUDICE DI PACE DI MARANO

Sezione Distaccata dell'Ufficio del GDP di NAPOLI NORD

L'anno duemilaquattordici il giorno ____ del mese di _____ presso il Comune di Marano di Napoli (Na), avanti a me, dott.ssa Brunella Asfaldo , nella qualità di Segretario Generale del Comune di Marano di Napoli (Na) autorizzata per legge a rogare i contratti nell'interesse esclusivo del comune stesso, si sono costituiti i Sigg.ri:

1. **Angelo Liccardo**, nato a Mugnano il 27 novembre 1976, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Marano di Napoli** (Na) in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. **Venanzio Carpentieri**, nato a Napoli l'8 gennaio 1976, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Melito** (Na) in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. **Ciro Silvestro** , nato a **Napoli** il 24/07/1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sub **Commissario Prefettizio** del **Comune di Mugnano di Napoli (Na) con funzioni vicarie** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. **Francesco Gaudieri**, nato a Giugliano l'11/06/1952, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Villaricca** (Na) in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

5. **Ludovico De Luca**, nato a Mugnano di Napoli (Na) il 07/07/1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Qualiano (Na)** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
6. **Giuseppe Salatiello**, nato a Napoli il 22/09/1966, il quale interviene nel presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Calvizzano (Na)** in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

I suddetti costituiti, della cui identità personale e capacità ad impegnarsi nel presente atto io dott.ssa: Brunella Asfaldo sono certa, senza l'assistenza di testimoni, avendovi essi con il mio consenso rinunciato, chiedono il mio intervento per la stipula tra di loro, nelle dichiarate qualità, della presente convenzione, alla quale premettono che:

- i territori dei costituiti comuni (nonché il Comune di Giugliano in Campania) formano attualmente il circondario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli;
- il D.lgs. n. 156 del 7/9/2012 pubblicato in G.U. il 12/9/2012 (di seguito semplicemente Legge), in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, nell'ambito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha disposto la soppressione, tra gli altri, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli accorpandolo all'Ufficio di Napoli Nord;
- l'art. 3, comma 2, del D.lgs. 156/2012, prevede che i comuni interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di

funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi;

- in data 08.11.2012 e 29.04.2013 sono state proposte istanze di mantenimento dell'ufficio giudiziario del Giudice di Pace – sez. distaccata di Marano di Napoli, presso il territorio di Marano;
- con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 74279 del 07.03.2014 ed in particolare con l'art. 6 è stato previsto che: *“Gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di recesso di cui all'art. 5, sono tenuti a individuare, dandone comunicazione all'Amministrazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con le medesime modalità indicate all'articolo che precede, i locali destinati ad ospitare l'ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa. La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al comma precedente, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. All'esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verrà dato avvio, secondo i termini e le modalità indicati dall'Amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, alla fase formativa del personale dei ruoli degli enti locali da destinare agli uffici mantenuti, che dovrà necessariamente essere completata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data e' fissata l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice*

di pace mantenuti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

- con la circolare del Ministero della Giustizia di istruzioni per l'attuazione del D.M. 07 marzo 2014 è stato chiarito che: *“entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di perfezionamento del D.M. 07 marzo, gli enti locali che non hanno revocato la domanda, devono assicurare materialmente gli impegni dichiarati in sede di istanza di mantenimento. In particolare, a pena di decadenza, devono comunicare a questa amministrazione : a) i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare a formazione; b) l'esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia diversa o meno dalla precedente; c) il nominativo di un referente che dovrà essere designato da ciascun ente locale interessato, al quale questa Amministrazione possa rivolgersi per le opportune interlocuzioni, anche con riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati”.*
- gli enti costituiti, consapevoli della rilevanza sociale della funzione del giudice di prossimità, in pari tempo irrinunciabile presidio di legalità per territori ad alto tasso criminale e condizione indispensabile per una migliore fruibilità da parte dei cittadini del servizio giustizia, intendono continuare a garantire alla cittadinanza locale l'erogazione del servizio;
- tenuto conto delle innegabili e note difficoltà finanziarie in cui versano tutti gli enti locali, lo strumento di gestione associata dei servizi pubblici predisposto dall'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000

n. 267 sembra essere quello più idoneo per il perseguimento della dichiarata finalità per cui la gestione dell'istituenda Sezione Distaccata che provvederà ad erogare sui territori interessati il servizio giustizia di competenza del Giudice di Pace è disciplinata dalle norme di cui alla presente convenzione;

- i citati enti hanno confermato la volontà di aderire alla convenzione con deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

1 - Comune di Marano di Napoli, deliberazione n. del

2 - Comune di Melito (Na), deliberazione n.del

3 - Comune di Mugnano di Napoli (Na), deliberazione n.del

4 - Comune di Villaricca (Na), deliberazione n.del

5- Comune di Qualiano (Na), deliberazione n.del

6 - Comune di Calvizzano (Na), deliberazione n.del

- con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Scopo

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, persegue lo scopo di ottenere il mantenimento della Sezione Distaccata di Marano di Napoli dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord secondo la procedura prevista dal D.lgs. 156/2013 e dal D.M. n. 74279 del 07.03.2014.

Art. 2 - Oggetto

La convenzione, pertanto, ha ad oggetto la gestione associata tra i comuni partecipanti del funzionamento dell'istituenda sede distaccata che sarà assicurata dai consociati mediante:

- l'assunzione, secondo le modalità di cui appresso ed in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 156/2013, di tutte le spese necessarie per consentire l'erogazione del servizio giustizia, oltre alla messa a disposizione del medesimo ufficio del personale amministrativo mediante istituto del distacco.

Art. 3 - Sede

La Sezione Distaccata di Marano di Napoli dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord avrà sede nei locali in disponibilità del Comune di Marano di Napoli siti alla Via San Escrivà de Balaguer (Piazza Escrivà), escluso il piano terra in cui risultano già ubicati Uffici Comunali.

Art. 4 - Competenza

La Sezione Distaccata di Marano di Napoli dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord avrà competenza sui territori dei comuni di Giugliano, Marano di Napoli, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano e Calvizzano.

Art. 5 - Durata

La durata della convenzione è a tempo indeterminato.

Art. 6 – Comune capofila.

Gli enti convenzionati individuano il **Comune di Marano di Napoli** quale soggetto capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

Il Comune di Marano di Napoli accetta la delega, impegnandosi ad attivare il servizio nel rispetto dei patti e delle condizioni della presente convenzione.

Art. 7 – Funzioni del Comune capofila.

Il Comune di Marano di Napoli svolgerà le seguenti funzioni:

- a) assicurare materialmente gli impegni dichiarati in sede di istanza di mantenimento;
- b) comunicare, entro i termini previsti, al Ministero della Giustizia: *a) i nominativi e i requisiti del personale dei ruoli dei comuni convenzionati destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare a formazione; b) l'esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia diversa o meno dalla precedente; c) il nominativo di un referente che dovrà essere designato da ciascun ente locale interessato, al quale questa Amministrazione possa rivolgersi per le opportune interlocuzioni, anche con riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati".*
- c) ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse economiche sufficienti a sostenere tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento dell'ufficio;
- d) definire gli atti finanziari per il pagamento delle spese correnti sostenute dall'ufficio, che si quantificano in via preventiva in euro-----
-----annue , e si ripartiscono in base al numero di abitanti per ciascun comune;

- e) assicurare che l'organizzazione del personale amministrativo sia conforme alle direttive ministeriali esplicative ed alle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale di cui al successivo art. 8;
- f) redigere, alla fine di ogni anno solare, il rendiconto delle spese sostenute comunque nei limiti di cui al punto d (programma previsionale e successivo rendiconto)
- g) rappresentare l'Ufficio presso amministrazioni ed enti.

Il Sindaco del Comune di Marano di Napoli assume la rappresentanza legale dell'Ufficio nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli enti rappresentati rispondono giuridicamente pro quota delle attività dell'ufficio comune.

Egli controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale

Art. 8 - Coordinamento Istituzionale.

La funzione di controllo sulla gestione dell'Ufficio sono riservate al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti ovvero da loro delegati.

Il Coordinamento Istituzionale è convocato e presieduto dal Sindaco di Marano, tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

Le convocazioni con l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare devono essere fatte dal Sindaco del Comune di Marano a mezzo telegramma, via fax o per posta elettronica certificata con preavviso di almeno 3 giorni non festivi.

In particolare, il Coordinamento Istituzionale è competente a:

- predisporre gli indirizzi per l'organizzazione del personale amministrativo secondo le direttive esplicative del Ministro della Giustizia;
- approvare il rendiconto che annualmente il Comune di Marano è tenuto a presentargli;
- determinare gli importi annuali di contribuzione dei singoli consociati sulla base della previsione programmata e del numero di abitanti;
- disporre in merito all'adesione di altri enti locali alla presente convenzione mantenendo il principio proporzionale della spesa.

Il processo verbale è firmato dal Sindaco del Comune di Marano ed è redatto e controfirmato da uno dei Sindaci, o suo delegato, scelto tra quelli partecipanti alla convocazione.

Il Coordinamento Istituzionale potrà approvare dei regolamenti per la disciplina di dettaglio nelle materie e nelle competenze stabilite nella convenzione.

Art. 9 - Rapporti finanziari.

La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione dell'Ufficio giudiziario è attuata secondo il criterio dell'articolazione delle quote, ripartite tra tutti gli enti aderenti alla presente convenzione, in base al

numero degli abitanti, con riferimento alla popolazione residente sulla base dell'ultimo censimento.

Le quote relative sono corrisposte al Comune di Marano di Napoli entro il 30 gennaio di ciascun anno per il 50% ed il saldo sarà corrisposto entro il 30 dicembre.

Per il solo esercizio finanziario 2014 la prima rata sarà versata entro il 30.08.2014, ferma restando la scadenza per la rata del saldo.

Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 10 - Personale

I Comuni associati, in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni normative e ministeriali di riferimento, si obbligano a mettere a disposizione ognuno le unità lavorative da distaccare presso la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano in modo tale da garantire la copertura della pianta organica del personale nella sua attuale consistenza in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni normative e ministeriali.

Pertanto in considerazione dell'attuale pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano gli enti associati si impegnano a destinare allo stesso le seguenti risorse umane:

- Due dipendenti cat. A (Comune di Marano di Napoli);
- Un dipendente cat. C Raffaella Iafelice (Comune di Mugnano);
- Un dipendente Cat. D Mottola Pietro (Comune di Melito);
- Un dipendente Cat. C.....(Comune di Calvizzano);

Un dipendente Categoria C.....(Comune di Villaricca);

- Un dipendente categoria B(Comune di Qualiano);

Inoltre si impegnano ad indicare i nominativi dei referenti (Avvocatura ove presente o, in mancanza, Affari Generali), designati da ciascun ente locale consociato, per le interlocuzioni con il Ministero della Giustizia.

Art. 11 Recesso

E' in facoltà di ciascun comune aderente recedere dall'intesa, previa comunicazione al comune capofila entro il 30 settembre.

Il recesso avrà effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Gli altri associati ove non intendano accollarsi la quota di partecipazione del comune recedente potranno avviare la procedura di scioglimento dell'accordo.

Art. 12 - Scioglimento della convenzione

La convenzione cessa nel caso in cui venga espressa, da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

La delibera di scioglimento deve essere immediatamente comunicata al Ministro della Giustizia.

Lo scioglimento comunque non produce effetto fino a quando non sia ultimata la procedura di soppressione dell'Ufficio prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991 n. 374.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente atto sono approvate con deliberazioni consiliari degli enti aderenti su proposta del Coordinamento Istituzionale.

Per ogni e qualsiasi controversia concernente validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Napoli Nord.

Il presente atto si compone di nn. 12_fogli e viene redatto in nn. 6 originali da valere ad ogni effetto di legge e sottoscritto dalle parti. Esso sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso a cura della parte che ne abbia interesse.

Art. 12 – Costi di trasloco

I costi relativi al trasloco del mobilio dall'attuale sede del Giudice di Pace alla nuova sede sono ripartiti in base alle quote di partecipazione con riferimento alla popolazione residente sulla base dell'ultimo censimento.

La presente convenzione, redatta da persona di fiducia con modalità elettronica, sotto il nostro controllo, è stata letta alle parti costituite che la sottoscrivono con forma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Comune di Marano di Napoli (Comune capofila)

Comune di Melito (Na)

Comune di Mugnano di Napoli (Na)

Comune di Villaricca (Na)

Comune di Qualiano (Na)

Comune di Calvizzano (Na)

Il Segretario Generale del Comune di Marano di Napoli